

Per la violazione all'art.109 del TULP la sanzione è riportata all'art. 17 del T.U.L.P.S. che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, *l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.*

E' da tener presente inoltre che nel caso sia accertata la reiterazione di questa infrazione, si deve prendere in considerazione anche l'art. 81 del Codice Penale.

(Articolo 81 C.P.. Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge).

E' da tener presente che la contestazione dell'illecito puo' comportare, come accessoria, la sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere attività ricettiva.

L'articolo 109 del TULPS negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l'art. 4 del [decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480](#) (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#)) aveva previsto specificamente la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall'art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell'art. 8 della già citata [L. 29/03/2001, n. 135](#).

Da più parti tale ultima modifica, apportata senza previsione di una specifica sanzione, quindi operando il ritorno al sanzionamento penale da quello amministrativo, è stata interpretata come una dimenticanza del legislatore rilevando che, per la violazione degli art. 86 e 108 del Tulp, (allorché venga accertato l'esercizio dell'attività senza licenza o senza la necessaria dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza od in spregio del divieto del Questore), è prevista la mera sanzione amministrativa mentre per un'infrazione, apparentemente meno importante, come potrebbe apparire quella della mancata presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, è prevista la più grave, censura penale.

La Corte costituzionale, con [Ordinanza n. 262 del 2005](#) ha risolto la questione in modo incontrovertibile dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del Tulp in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha espressamente stabilito che la sanzione applicabile in caso violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive dal loro arrivo, è l'art. 17 del Tulp sicché, la condotta contestata va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00.

La stessa Corte è giunta a tale conclusione rilevando che la riscrittura dell'articolo 109 del Tulp è stata ispirata da una scelta oculata e non irragionevole posto che, le fattispecie messe a raffronto (artt. 86, 108 e 109) non sono omogenee, infatti il legislatore con l'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedendo che

" L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773..", ha inteso regolamentare e tutelare l'espressione di una libera iniziativa economica mentre, prevedendo l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate imposto dall'art. 109, terzo comma, ha voluto tutelare in via generale quei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 del tulp consentendo all'autorità di polizia la più rapida ed immediata conoscenza dei nominativi degli ospiti dell'albergo attività volta appunto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.